

- [redacted] dal [redacted] al [redacted]
gestisce il settore produzione acciai speciali, la "[redacted]" e
quota parte della "[redacted]" (con affaccio su [redacted])

e in particolare:

- Amministratore Delegato della [redacted]
- Presidente e Amministratore Delegato della [redacted]
- Amministratore Delegato della [redacted] dal [redacted]
- Amministratore Delegato della [redacted]

- Consigliere di amministrazione di [redacted] dal [redacted] al [redacted]
- Consigliere di amministrazione di [redacted] dal [redacted]
- Presidente di [redacted]
- Amministratore Delegato (e al contempo Presidente) di [redacted]
- Amministratore unico di [redacted]
- Amministratore unico di [redacted]
(contestazione così modificata all'ud. [redacted])

[redacted]
Amministratore Delegato della [redacted]

[redacted]
Amministratore Delegato della [redacted]

██████████
Amministratore Delegato della ██████████
██████████

██████████
Amministratore Delegato della ██████████
al ██████████

per avere cagionato

██████████
██████████
la morte di:

a) ██████████ nato il 2 luglio 1934 – deceduto il 5 aprile 2006
per carcinoma polmonare, lavoratore presso lo stabilimento
██████████ nel periodo 1959÷1984 e quindi dipendente delle società

- ██████████ 29.12.1977
- ██████████ dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- ██████████ dal 1.9.1981 al 31.5.1982
- ██████████ dal 31.5.1982 al
18.9.1984

svolgendo le seguenti mansioni:

- 1959÷1970: addetto ai laminatoi a caldo, alla fusione dell'acciaio ed al rifacimento dei forni (██████████);
- 1970÷1971: magazziniere;
- fino al 1984: impiegato con compiti attinenti alla sicurezza del lavoro.

██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
la morte di:

b) ██████████ nato il 15 marzo 1935 – deceduto il 25 aprile 2001
per **mesotelioma pleurico**, lavoratore presso lo stabilimento ██████████
nel periodo 1958÷1987 e quindi dipendente delle società

- ██████████ fino al 29.12.1977

- [redacted] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [redacted] dal 1.9.1981 al 31.5.1982
- [redacted] dal 31.5.1982 al 18.9.1984
- [redacted] dal 18.9.1984 al 23.4.1987

svolgendo le seguenti mansioni di:

- manutentore c/o reparto siderurgico nel periodo 1958÷1961;
- manutentore/aggiustatore c/o reparto inox (lavorazione lamiere) nel periodo 1961÷1987

([redacted])
(contestazione così modificata all'udienza del [redacted])

[redacted]
[redacted]
la morte di:

c) [redacted] nato il 11 maggio 1930 – deceduto il 05 luglio 2002 per mesotelioma pleurico, lavoratore presso lo stabilimento [redacted] nel periodo 1967÷1984 e quindi dipendente delle società


- [redacted] fino al 29.12.1977
- [redacted] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [redacted] dal 1.9.1981 al 31.5.1982
- [redacted] dal 31.5.1982 al 18.9.1984

svolgendo mansioni di :

- 1967÷marzo 1968: manovale reparto Tubi - Area Laminazione a caldo 2 ([redacted]);
- aprile 1968÷settembre 1978: manovale, addetto colata, addetto fossa, addetto preparazione carri in [redacted] ([redacted]);
- ottobre 1978 ÷ maggio 1984: addetto preparazione carri, addetto carica forno 3, aiuto colata in [redacted]

[redacted]
[redacted]
la morte di:

1. Introduction
2. Literature Review
3. Methodology
4. Results
5. Discussion
6. Conclusion



d) [redacted] nato il 9 luglio 1930 – deceduto il 29 gennaio 2002 per **mesotelioma pleurico** lavoratore presso lo stabilimento [redacted] nel periodo dal luglio 1956 ad agosto 1984, e quindi dipendente delle società

- [redacted] fino al 29.12.1977
- [redacted] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [redacted] dal 1.9.1981 al 31.5.1982
- [redacted] dal 31.5.1982 al 18.9.1984

svolgendo le mansioni di:

- collaudi laminati a caldo (1956÷1964) presso reparto grandi nastri [redacted]
- addetto parco rottami (1964) in [redacted]
- manovale di riserva ai forni ghisa (1964÷1965) in [redacted]
- aggiustatore (1965÷1982) in [redacted]

in cassa integrazione (1982÷1984).

[redacted]
[redacted]

la morte di

e) [redacted]: nato il 4 febbraio 1948 – deceduto il 31.5.2006 per carcinoma polmonare con metastasi intestinali, lavoratore presso lo stabilimento [redacted] nel periodo dal 1971 al 1998 e quindi dipendente delle società

- [redacted] fino al 29.12.1977
- [redacted] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [redacted] dal 1.9.1981 al 31.5.1982
- [redacted] dal 1.6.1982 al 18.9.1984
- [redacted] dal 18.5.1988 al 18.11.1989

svolgendo mansioni di.

- addetto alla manutenzione delle linee di laminazione, forni di ricottura, carri ponte e centrale termica (1971÷1998) in [redacted]

[redacted]
[redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
la morte di:

f) [REDACTED]: nato il 9 giugno 1950 – deceduto il 25 novembre 2001 per mesotelioma pleurico, lavoratore presso lo stabilimento [REDACTED] nel periodo 1968÷2001 e quindi dipendente delle società

- [REDACTED] fino al 29.12.1977
- [REDACTED] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [REDACTED] dal 1.9.1981 al 31.5.1982
- [REDACTED] dal 31.5.1982 al 30.6.1987
- [REDACTED] dal 30.6.1987
- [REDACTED] dal 18.9.1984 al 23.4.1987

svolgendo le seguenti mansioni:

- 1968÷1970: addetto alle lamiere;
- 1970÷1980 addetto fabbricazione tubi;
- 1980÷1986 addetto alla acciaieria elettrica n. 2
- 1986÷2001 addetto alla laminazione acciaio inossidabile ([REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
la morte di:

h) [REDACTED] nato il 08 gennaio 1930 – deceduto il 29 ottobre 2005 per mesotelioma pleurico, lavoratore presso lo stabilimento [REDACTED] nel periodo 1957÷1982 e quindi dipendente delle società

- [REDACTED] fino al 29.12.1977
- [REDACTED] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [REDACTED] dal 1.9.1981 al 31.5.1982 (dall'1.6.1982 mantiene la gestione della "[REDACTED])
- [REDACTED] dal 1.6.1982 a fine servizio

svolgendo mansioni di

- fonditore in [REDACTED]

[REDACTED]
la morte di:

i) [REDACTED] nato 24 marzo 1924 – deceduto il 24 giugno 2003 per adenocarcinoma polmonare in presenza di asbestosi, lavoratore

presso lo stabilimento [REDACTED] nel periodo 1973÷1981 e quindi dipendente delle società

- [REDACTED] fino al 29.12.1977
- [REDACTED] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [REDACTED] dal 1.9.1981 al 31.5.1982 (dall'1.6.1982 mantiene la gestione della "[REDACTED])

svolgendo mansioni di

- aggiustatore presso [REDACTED] (verosimilmente in [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]
la morte di:

m) [REDACTED] nato il 9 aprile 1930 - deceduto il 3 marzo 2000 per mesotelioma pleurico, lavoratore presso lo stabilimento [REDACTED] nel periodo 1963÷1982 e quindi dipendente delle società

- [REDACTED] fino al 29.12.1977
- [REDACTED] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [REDACTED] dal 1.9.1981 al 31.5.1982 (dall'1.6.1982 mantiene la gestione della [REDACTED])

svolgendo mansioni di

- 14 gennaio 1963 ÷ 30 settembre 1965: manovale addetto al parco rottami;
- 01 ottobre 1965 ÷ 31 marzo 1971: addetto laminatoio tubi;
- 01 aprile 1971 ÷ 30 giugno 1971: addetto scarico molla elica;
- 01 luglio 1971 ÷ 31 maggio 1982: addetto pesatura larghi nastri;

presso [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
la morte di:

n) [REDACTED] nato il 4 aprile 1938 - deceduto il 27 gennaio 2006 per mesotelioma pleurico, lavoratore presso lo stabilimento [REDACTED] nel periodo 1962÷1988 e quindi dipendente delle società

- [REDACTED] fino al 29.12.1977
- [REDACTED] dal 1.1.1978 al 1.9.1981

- [redacted] dal 1.9.1981 al 31.5.1982 (dall'1.6.1982 mantiene la gestione della [redacted])
- [redacted] dal 31.5.1982 al 18.9.1984 gestisce il settore produzione acciai speciali, la "[redacted] e quota parte della [redacted] (con affaccio su [redacted])

svolgendo mansioni di:

- addetto forno e gruista ai [redacted] sostituiti nel 1974, da forni elettrici ([redacted])
- gruista parte del 1974 in [redacted]
- gruista (fino al 1974) in [redacted]
- addetto forno (1984÷1987) in [redacted]
- addetto reparto spedizioni fino al 1988, in [redacted]

(contestazione così modificata all'udienza del [redacted])

[redacted]
[redacted]
la morte di:

o) [redacted]: nato il 10 ottobre 1929 - deceduto il 23 novembre 2002 per mesotelioma pleurico, lavoratore presso lo stabilimento [redacted] nel periodo dal 1957 al 1984 e quindi dipendente delle società

- [redacted] fino al 29.12.1977
- [redacted] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [redacted] dal 1.9.1981 al 31.5.1982 (dall'1.6.1982 mantiene la gestione della [redacted])
- [redacted] dal 31.5.1982 al 18.9.1984 gestisce il settore produzione acciai speciali, la [redacted] e quota parte della [redacted] (con affaccio su via [redacted])

svolgendo mansioni di:

- "guardia pompe" in locali sottostanti l'impianto di laminazione; prima in [redacted] (fino al 1968÷1970) e poi in [redacted] (fino al 1984)

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
lesioni personali a

q) [redacted] nato il 30 aprile 1933 affetto da pneumoconiosi da silice o polveri miste (BPCO) e silicosi oltre ad una penumopatia benigna da asbesto, lavoratore presso lo stabilimento [redacted] nel periodo dal 1959 al 1985 e quindi dipendente delle società

- [redacted] fino al 29.12.1977
- [redacted] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [redacted] dal 1.9.1981 al 31.5.1982
- [redacted] dal 31.5.1982 al 30.6.1987
- [redacted] dal 18.9.1984 al 23.4.1987svolgendo mansioni di:
 - "fonditore" presso [redacted] (fino al 1974) e poi presso [redacted] dal 1974 al 1985)

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

la morte di:

r) [redacted] nato il 19 luglio 1924 - deceduto il 28 aprile 2004 per silicosi, lavoratore presso lo stabilimento [redacted] nel periodo dal 1945 al 1985 e quindi dipendente delle società

- [redacted] fino al 29.12.1977
- [redacted] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [redacted] dal 1.9.1981 al 31.5.1982
- [redacted] dal 1.6.1982 al 18.9.1984
- [redacted] dal 31.5.1982 al 30.6.1987

svolgendo mansioni di:

- "addetto alla manutenzione meccanica di acciaieria" (fino al 1962), di addetto al reparto nastri inox (fino al 1964) e di caposquadra servizio meccanica (dal 1964)

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

lesioni personali a

s) [REDACTED] nato il 25 settembre 1935 affetto da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva da silice o polveri miste (BPCO) accertata in data 11.9.2007, lavoratore presso lo stabilimento [REDACTED] nel periodo dal 1973 al 1982 e quindi dipendente delle società

- [REDACTED] fino al 29.12.1977
- [REDACTED] dal 1.1.1978 al 1.9.1981
- [REDACTED] dal 1.9.1981 al 31.5.1982
- [REDACTED] dal 31.5.1982 al 30.6.1987
- [REDACTED] dal 18.9.1984 al 23.4.1987svolgendo mansioni di:

con mansioni di

- "addetto alla preparazione e montaggio di balestre nel reparto molle" (dal 1973 al 1978) carropontista in reparto larghi nastri e nastri inox (dal 1976 al 1978) addetto al decapaggio inox (nel 1978) addetto saldatrice linea 2 reparto inox (dal 1978 al 1982)
- tutti esposti ad amianto contenuto in guanti, ghette e coperte in amianto utilizzati come mezzi protettivi durante le operazioni di saldatura, e nel cartoncino (di amianto), bagnato e ridotto in poltiglia (papin) posto come isolante sui pezzi da saldare, e alla silice contenuta in refrattari per colpa, e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro, e segnatamente degli artt. 2087 c.c.; 4 lettere a), b), c) e d), 21 D.P.R. 19/3/1956 n. 303; 377 e 387 D.P.R. 27/4/1955 n. 547; 157-176 D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, in quanto omettevano di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l'esposizione ad amianto (quali idonei impianti localizzati di aspirazione; limitazione dei tempi di esposizione; procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto), di curare la fornitura di guanti in cuoio in fiore in alternativa a quelli in amianto, di sottoporre il lavoratore ad adeguato controllo sanitario, mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi, e di informare e addestrare il lavoratore circa tali rischi specifici da amianto e circa le misure per ovviare ai rischi medesimi, con la conseguenza che il suddetto lavoratore decedeva per la predetta causa.

In [REDACTED] nelle date sopra indicate

PARTI CIVILI

- [REDACTED] dif. avv. [REDACTED]

RESPONSABILI CIVILI

- [REDACTED] dif. avv. [REDACTED]
- [REDACTED] dif. avv. [REDACTED]
- [REDACTED] dif. avv. [REDACTED]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: affermarsi la penale responsabilita' degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e condannarsi

[REDACTED] alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno

[REDACTED] alla pena di anni 2 di reclusione ciascuno

[REDACTED] alla pena di anni 3 di reclusione

[REDACTED] alla pena di anni 5 di reclusione

DIF. PARTI CIVILI

[REDACTED]: affermarsi la penale responsabilita' degli imputati e condannarsi gli imputati in solido coi responsabili civili al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese come da conclusioni scritte; ordinarsi la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 543 cpp a spese degli imputati in solido coi responsabili civili;

[REDACTED]: affermarsi la penale responsabilita' degli imputati e condannarsi gli stessi al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese come da conclusioni scritte;

[REDACTED]: affermarsi la penale responsabilita' degli imputati e condannarsi gli imputati in solido coi responsabili civili al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese come da conclusioni scritte; ordinarsi la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 543 cpp a spese degli imputati in solido coi responsabili civili;

Motivi della decisione

Gli imputati sono stati rinviati a giudizio con decreto in data 29-11-11. Il dibattimento si e' svolto in ventidue udienze:

- all'udienza del 18-4-12 i difensori degli imputati hanno sollevato questioni in merito alle costituzioni di parte civile dei sindacati, di [REDACTED]; la difesa degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] ha inoltre eccepito la nullita' del decreto che dispone il giudizio per inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti dal Pm dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari;
- all'udienza del 4-6-12 si sono costituiti i responsabili civili [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] citati su richiesta di [REDACTED] [REDACTED] indi, respinte le questioni preliminari, e' stato aperto il dibattimento ed e' iniziata l'istruzione dibattimentale;
- nel corso delle udienze 16-7-12, 26-9-12, 25-10-12, 15-11-12, 17-12-12, 14-1-13, 4-2-13, 20-2-13, 13-3-13 si e' proceduto all'esame dei testi e dei consulenti nonche' all'esame dell'imputato [REDACTED];
- le udienze 15-3-13, 29-4-13, 2-5-13 e 20-5-13 sono state dedicate alla discussione delle parti; nel frattempo le parti civili [REDACTED], [REDACTED] e i prossimi congiunti dei lavoratori deceduti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] hanno revocato la costituzione di parte civile, essendo intervenuto risarcimento del danno;
- in esito all'udienza del 20-5-13 il Giudice, preso atto dei rilievi svolti nelle memorie prodotte dalle difese [REDACTED] e [REDACTED], ha interrotto la discussione, ritenendo assolutamente necessario chiarire il ruolo assunto da [REDACTED] nelle societa' coinvolte nei fatti di causa (nell'originaria imputazione si contestava a [REDACTED] la qualifica di amministratore delegato di [REDACTED] e di [REDACTED], mentre dagli atti risultava amministratore delegato anche di [REDACTED]), individuare le societa' presso cui operarono le persone offese (essendo emerse discrepanze tra le societa' indicate in imputazione e le societa' risultanti dagli estratti conto previdenziali) e verificare l'incidenza delle innovazioni tecnologiche menzionate nelle memoria [REDACTED]; e' stata, pertanto, disposta l'assunzione di nuove prove;
- all'udienza del 20-6-13, espletata l'attivita' istruttoria disposta ex art. 523 6' co. cpp, il PM ha modificato la contestazione a carico di [REDACTED] nei termini di cui in rubrica ed ha contestato anche agli imputati [REDACTED] e

██████████ l'omicidio colposo in danno di ██████████ (originariamente contestato a ██████████, ██████████ e ██████████) e di ██████████ (originariamente contestato ai soli ██████████ e ██████████); e' stata, pertanto, disposta notifica del verbale agli imputati non presenti all'udienza;

- all'udienza del 19-7-13 i difensori di ██████████ e ██████████ hanno espressamente rinunciato a sollevare questioni in merito alla modifica della contestazione; viceversa i difensori di ██████████ hanno eccepito la nullita' della contestazione, ritenendo sussistente l'ipotesi di "fatto nuovo" per il quale si deve procedere secondo le forme ordinarie; il Giudice ha disposto un nuovo rinvio, rilevando che il verbale contenente la modifica della contestazione non era stato notificato alle persone offese;

- all'udienza del 4-10-13 i sindacati e l'██████████ hanno depositato nuovo atto di costituzione di parte civile in relazione ai reati risultanti dalla modifica della contestazione; il Giudice ha respinto l'eccezione di nullita' sollevata dalla difesa ██████████ ed ha ammesso le nuove prove dedotte;

- sentiti i testi e i consulenti indicati dagli imputati ██████████ ██████████ e ██████████ (udienze 29-10-13 e 15-11-13), le parti hanno formulato le conclusioni di cui in epigrafe nel corso delle udienze 15-11-13, 22-11-13, 10-12-13 e 23-12-13.

1- L'eccezione di inutilizzabilita' degli atti di indagine

La difesa degli imputati ██████████ e ██████████ ha eccepito l'inutilizzabilita' delle consulenze tecniche disposte dal Pm, segnatamente consulenza del dott. ██████████ e consulenza dei dott. ██████████, in quanto compiute oltre il termine di cui all'art. 407 cpp, sostenendo che il regime sui termini delle indagini preliminari si applica anche al procedimento contro ignoti (tale era il procedimento nell'ambito del quale vennero disposte le consulenze in questione) sulla base del principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 13040/06.

Ma - come rilevato nella sentenza della Suprema Corte 48104/08 che ha escluso l'applicabilita' dell'art. 407 3' co. cpp ai procedimenti contro ignoti - la sentenza citata dalla difesa non riguarda esattamente la questione di cui ci si sta occupando. Il caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite aveva per oggetto il ricorso del P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. che non autorizzava la proroga delle indagini a

carico di ignoti "sine die", ma fissava un termine di sei mesi; a seguito del ricorso del PM che deduceva l'abnormità del provvedimento, la Corte riteneva che detto provvedimento, lungi dall'essere abnorme, fosse perfettamente legittimo, siccome conforme al disposto di cui all'art. 406 c.p.p., comma 2 bis, applicabile, in forza della norma di rinvio di cui all'art. 415 c.p.p., comma 3, anche nel procedimento contro ignoti.

La Corte, nella sentenza 48104/08, sottolinea l'infondatezza della deduzione delle difese, volta ad affermare l'applicabilità dell'art. 407 c.p.p., comma 3, sulla base del principio affermato dalle S.U., secondo cui il rinvio operato dalla norma di cui all'art. 415 c.p.p., comma 3, deve intendersi nel senso che ricomprenda l'intero regime sui termini delle indagini, con applicazione della disciplina di cui all'art. 406 c.p.p. e art. 407 c.p.p., fatte salve, ovviamente, le disposizioni oggettivamente incompatibili, osservando *“ la decisione della Sezioni Unite di questa Suprema Corte risolve solo il problema relativo alla legittimità della fissazione del termine di cui all'art. 406 c.p.p., comma 2 bis, e più in generale il problema dei termini di durata delle indagini preliminari per i procedimenti a carico di ignoti. Non affronta, però, il problema relativo al compimento di attività di indagine oltre il termine massimo iniziale di un anno, senza che sia stata richiesta e ottenuta la proroga (di sei mesi) e soprattutto non afferma l'applicabilità, in questo caso, dell'art. 407 c.p.p., comma 3, e se tale ultima disposizione sia oggettivamente incompatibile con il procedimento a carico di ignoti. Appare opportuno sottolineare, poi, come si debba procedere con assoluta cautela nel decidere sull'applicabilità o meno, nel caso di specie, dell'art. 407 c.p.p., comma 3, dato che le conseguenze - inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine - sarebbero gravissime pur in assenza di un'espressa previsione del legislatore in tal senso per i procedimenti a carico di ignoti (nell'art. 415 c.p.p., ove si stabilisce la durata delle indagini a carico di ignoti e cosa debba fare il G.I.P., non è prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità) ”*.

Prosegue la Corte: *“ dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra citata si ricava, invece, che la sanzione processuale di inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3, - non è applicabile ai procedimenti a carico di ignoti. Infatti si deve rilevare, innanzi tutto, che le Sezioni Unite - a seguito di un attento esame dei lavori parlamentari e delle pronunzie della Corte Costituzionale sul punto - hanno affermato che l'assoggettamento delle indagini a limiti cronologici, nel contesto di uno stretto e penetrante controllo da parte del giudice, risulta*

evidentemente funzionale all'efficace contrasto di un'eventuale inerzia del P.M., al fine dell'effettivo rispetto del canone di obbligatorietà dell'azione penale. Orbene sembra assurdo ritenere che il legislatore da una parte voglia - attraverso la modifica apportata all'art. 415 c.p.p. nel 1999 - contrastare un'eventuale inerzia del P.M. e tutelare il rispetto effettivo del canone di obbligatorietà dell'azione penale, e dall'altra sanzionare con l'inutilizzabilità, il compimento di atti di investigazione dopo la scadenza del termine che però, consentendo l'identificazione degli autori del reato, realizzano proprio lo scopo voluto dal Legislatore e cioè la tutela effettiva dell'obbligatorietà dell'azione penale. D'altra parte la negligenza (sempre sanzionabile disciplinarmente) del P.M. che alla scadenza del termine non chieda né l'archiviazione né la proroga del termine, non viola alcun diritto essenziale tale da portare alla inutilizzabilità, proprio perché manca un soggetto indagato, portatore di uno specifico interesse alla sollecita chiusura dell'attività d'indagine. Né si può obiettare che adottando tale indirizzo si vanificherebbe la riforma dell'art. 415 c.p.p.. Infatti il Legislatore ha voluto fornire al G.I.P. un incisivo controllo dell'attività del P.M. anche quando questi proceda a carico di ignoti e proprio per questo gli ha fornito i mezzi per porre riparo all'inerzia del P.M. (ad esempio il G.I.P. ha il potere - ex art. 415 c.p.p., comma 2, - di ordinare al P.M. l'iscrizione nel registro degli indagati del nome della persona che ritenga essere l'autore del reato; con tale attività il G.I.P. blocca - come avrebbe potuto fare nel caso di specie - l'eventuale inerzia o negligenza del P.M.).

Secondo la Corte, la conferma che anche le Sezioni Unite, dopo aver individuato la ratio della modifica all'art. 415 c.p.p. - sopra evidenziata -, arrivano, implicitamente, alla conclusione di inapplicabilità dell'art. 407 c.p.p., comma 3, nel caso di specie si ricava dal fatto che "nella sentenza si esclude - proprio in conseguenza della corretta individuazione della ratio del nuovo art. 415 c.p.p. - l'applicabilità dell'art. 414 c.p.p. nei procedimenti contro ignoti. Si afferma, invero nella predetta sentenza che "analogamente, non interferisce con tali ragioni (l'applicazione del termine di sei mesi per la proroga, ex art. 406 c.p.p., comma 2 bis; ndr.) la soluzione negativa che deve continuare a darsi (in conformità con la dominante giurisprudenza: v. sez. 1, 20 aprile 2004, dep. 25 maggio 2004, n. 23975, Molinari; sez. 1, 16 giugno 2005, dep. 19 luglio 2005, n. 26793, Giampà; sez. 4[^], 4 maggio 2005, dep. 19 agosto 2005, n. 31355, P.M. in proc. ignoti; sez. 5[^], 26 maggio 2004, dep. 16 luglio 2004, n. 31404, Madonna; sez. 1[^], 11 febbraio 2003, dep.